

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 713}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEZZOGIORNO, BIANCO, GIORDANO, CARUSO IGNAZIO,
AMBROSINO**

Presentata il 10 novembre 1976

Servizio militare frazionabile per gli studenti iscritti alle facoltà universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La seguente proposta di legge trae motivo dal grave disagio in cui vengono a trovarsi, allo stato attuale, i giovani laureati che debbono adempiere gli obblighi del servizio militare.

Come è ormai noto, l'offerta di lavoro per i neolaureati si va assottigliando sempre di più e già dal 1975, in media, 20 laureati su 100 rimangono inoccupati.

Questa precaria situazione viene aggravata quando il neolaureato è costretto ad adempiere l'obbligo militare, che lo distrae proprio quando faticosamente si è appena inserito nel mondo del lavoro, oppure quando è ancora alla disperata ricerca di una occupazione. Il travaglio occupazionale si accresce e diventa addirittura una avventura allorquando, al rientro dal servizio militare, il non più tanto giovane laureato vede sempre più restringersi gli spazi disponibili.

È in questo quadro che si inserisce la presente proposta di legge tendente a colmare una carenza della nostra organizzazione sociale. Non si vuole affrontare qui il discorso di una verifica della legge istitutiva, ma si tratta di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla

necessità di consentire una iniziativa legislativa che favorisca il superamento di una situazione di incertezza e di smarrimento in cui viene a trovarsi il neolaureato in un momento in cui per la grave crisi attuale si troverebbe ad essere punito in modo particolare.

Si tratta di offrire agli studenti universitari l'opportunità di poter ripartire il servizio militare durante gli anni della frequenza universitaria.

Si tratta anche di fornire al Ministero della difesa strumenti che snelliscano l'annuale chiamata alle armi che comporta il più delle volte un numero di reclute superiore a quello richiesto. Il che è stato anche sottolineato dal Ministero stesso.

Nel contesto di quanto detto, la proposta di legge tende a rimuovere una ragione di tensione e di preoccupazione che pesa molto negativamente sul futuro del neolaureato e sulle aspettative economiche dei familiari.

L'articolo 1 stabilisce che è facoltà dello studente, una volta iscritto al corso di laurea e al compimento del diciottesimo anno di età di fare domanda per effettuare il servizio militare in modo frazionato. La prima frazione, di durata non inferiore a

tre mesi, viene prestata dopo l'iscrizione al corso di laurea e, possibilmente, nell'ambito territoriale della residenza. Le frazioni successive, ciascuna della durata non inferiore a due mesi, vengono effettuate durante gli anni del corso di laurea.

L'articolo 2 precisa che eventuali rimanenti frazioni a completamento del periodo complessivo del servizio militare previsto dalla legge, devono, in ogni caso, essere prestate dopo il conseguimento della laurea, ed entro e non oltre il periodo com-

preso tra il ventiseiesimo e il ventottesimo anno di età.

L'articolo 3 prevede che l'ordinamento del servizio militare frazionabile viene emanato con decreto del ministro della difesa.

In conclusione, si auspica che le finalità della proposta di legge vengano seriamente valutate ed opportunamente recepite in modo da avviare concrete misure riformatrici che esaltano la vocazione democratica, civile e pacifista del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo studente universitario che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, effettua, a domanda, il servizio militare di leva in maniera frazionata nel periodo del corso universitario ordinario. Sono esclusi da tale beneficio i fuori corso.

La prima frazione ha una durata non inferiore a tre mesi. Le frazioni successive hanno una durata non inferiore a due mesi in ciascun anno di corso.

ART. 2.

Le eventuali frazioni non completate durante il corso universitario devono, in ogni caso, essere prestate o dopo il conseguimento della laurea o entro e non oltre il periodo compreso tra il ventiseiesimo e il ventottesimo anno di età.

ART. 3.

Il ministro della difesa, con proprio annuale decreto, emanerà norme in applicazione degli articoli 1 e 2.